

# CONSORZIO COSTRUZIONE E GESTIONE CANILE CO.GE.CA

ORIGINALE

---

<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>N. 07</b>	<b>del 19/07/2023</b>
--	--------------	-----------------------

**OGGETTO RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI  
VOLONTARIATO "A.N.I.T.A."**

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **Luglio** alle ore 18,15 nella Sala della sede del Consorzio a Nizza Monferrato.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Consortile vennero per oggi convocati i seguenti Signori, componenti del Consiglio di Amministrazione:

<b>ND</b>			<b>presente</b>	<b>assente</b>
01	<b>VACCANEO MAURO</b>	- Membro	SI	
02	<b>GHIONE BRUNA</b>	- Membro	SI	
03	<b>BILLELLA MARIKA SABRINA</b>	- Membro	SI	
04	<b>BUSSI ARMANDA LORENA</b>	- Membro	SI	
05	<b>RATTAZZO GIUSEPPE</b>	- Membro	SI	
06	<b>PRACCA ELEONORA</b>	- Membro	SI	
07	<b>CORBANESE VALLI'</b>	- Membro		NO
<b>T O T A L E</b>			<b>6</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Dr. Daniele Germano – Segretario consortile temporaneo ai sensi dell'art.25 – comma 3 dello Statuto consortile, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Vaccaneo Mauro**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la propria precedente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/01/2003 dove si approvava la convenzione con l'associazione di volontariato A.NI.TA.;
- Vista l'integrazione alla convenzione deliberata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 7/03/2007;
- Visto il rinnovo della convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 05/04/2013;
- Visto il rinnovo della convenzione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 05/02/2023;
- Richiamato il Regolamento tecnico-sanitario per la gestione del Canile Consortile CO.GE.CA (Canile sanitario con annesso Canile rifugio) approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 6 in data 18/06/2003, che disciplina i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato per la tutela del benessere animale;
- Considerato necessario determinare un protocollo di intesa al fine della stipulazione di apposita convenzione tra il CO.GE.CA e l'A.NI.T.A.
- Visto che il Regolamento recita testualmente all'art. 10:

La materia è disciplinata in generale dall'art. 7 della Legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) e dagli art. 9-10 della L.R. 38/94, adottata dalla Regione Piemonte in attuazione della norma statale.

Le convenzioni sono contratti di diritto pubblico, in quanto attinenti a funzioni a rilevanza pubblicistica, che possono essere stipulati tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici, da un lato, e le Organizzazioni di Volontariato, dall'altro, purché questo abbiano particolari requisiti:

  - a) iscrizione al registro regionale delle Associazioni di Volontariato da almeno un mese;
  - b) operatività da almeno un anno;
  - c) attitudine e capacità operative.

Il contenuto della convenzione deve essere attinente alle finalità statutarie dell'Associazione. Riguarderà pertanto che attengano direttamente alle finalità di tutela del benessere degli animali ospitati: con esclusione delle mansioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, le operazioni di pulizia e disinfezione, le preparazioni degli alimenti e l'igiene delle attrezzature dedicate, nonché la cattura, se non eseguita da persone esperte nominativamente incaricate e disponibili a garantire la relativa reperibilità.

Al contrario la sensibilità e la partecipazione dei volontari possono concorrere:

- a creare per gli animali ospitati nel canile pubblico le condizioni migliori di cura e rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche;
- a sostenere una rete di contatto sociali, iniziative educative di sensibilizzazione che possono rafforzare la prevenzione dell'abbandono, del malgoverno e del maltrattamento degli animali, e favorire l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi;

L'art. 9 della L.R. 38/94 dispone inoltre che le convenzioni prevedano:

- la durata dell'accordo;
- il numero dei volontari aderenti e la relativa qualificazione professionale ove la natura del servizio lo richieda;
- il numero degli eventuali dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato (nel caso specifico ad esempio il Medico Veterinario che fornisce l'assistenza zoiatrica) ed il tipo di rapporto intercorrente;
- le modalità di coordinamento tra volontari ed operatori dei servizi pubblici (Consorzio e Servizio Veterinario dall'ASL);
- Le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa obbligatoria, contro gli infortuni e le malattie professionali connessi all'attività svolta dagli aderenti impegnati nel progetto, e della spese documentate e sostenute per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- Le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra il Presidente del Consorzio e i funzionari consortili delegati, i responsabili dell'organizzazione, visto il caso specifico, il Servizio Veterinario dell'ASL competente;

L'art. 10 della Legge Regionale detta disposizioni in tema di criteri di priorità nella scelta convenzionale, non trovando applicazione in questa materia le procedure vigenti per gli ordinari appalti di pubblici servizi e forniture, cui partecipano soggetti commerciali aventi finalità di lucro.

Sono pertanto stati individuati quali criteri di priorità per la scelta dell'organizzazione di volontariato preferibile:

- lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
- l'aver attivato sistemi di formazione ed aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- la garanzia di una continuità del servizio, se richiesta dalla natura dell'attività convenzionata;
- la garanzia della qualità del servizio, comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Al riguardo, considerate le specifiche attribuzioni in materia di vigilanza veterinaria, l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire il parere del Servizio Veterinario.

Per quanto attiene all'attività da svolgere, la convenzione deve enunciare dettagliatamente le mansioni ed i compiti da affidare all'associazione individuati fra quelli:

- inerenti alle finalità di tutela del benessere animale;
- riguardanti attività di supporto all'azione ordinaria, in grado di aumentare l'efficacia della tutela degli animali, e in particolare:
  - l'educazione alla popolazione e la sorveglianza per l'applicazione dell'obbligo del tatuaggio dei cani, misura fondamentale di prevenzione del randagismo;
  - la presente nel canile per assicurare ai cani, nel rispetto delle misure obbligatorie in materia di igiene e sanità, condizioni di permanenza adeguate ai bisogni fisiologici ed etologici della specie;
  - la promozione e gestione di una rete per l'affidamento dei cani a nuovo proprietario.
- Ritenuto necessario disciplinare tra il CO.GE.CA e l'A.NI.T.A. Associazione di volontari presente nel territorio di Nizza Monferrato, Comune Capofila del Consorzio e sede del Canile Consorziato, il rapporto di collaborazione per la tutela del benessere animale.
- Visto che la suddetta associazione nata a Nizza Monferrato con Statuto il 21/06/1991, iscritta al registro Regionale del volontariato con Delibera Regionale n. 3511/94 del 22/08/1994, ha, tra l'altro garantito negli anni precedenti la costruzione del canile

consortile, l'assistenza ai cani randagi, maturando una notevole esperienza, a garanzia delle qualità del servizio ;

- Tenuto conto che il CO.GE.CA stipulerà apposita convenzione con un veterinario privato per le esigenze del canile non comprese nel servizio veterinario dell'A.S.L. e che pertanto non occorre demandare all'associazione specifiche attribuzioni in materia di vigilanza veterinaria;
- Visto lo schema di convenzione tra il CO.GE.CA e l'A.NI.T.A. per la disciplina dei rapporti di collaborazione presso il canile consortile;
- Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge: Presenti 4 – Votanti 3 – Astenuti 1: Buffa Valerio :

### **D E L I B E R A**

- 1) Di rinnovare in base ai criteri del Regolamento consortile, all'A.NI.T.A. (Associazione Nicese Tutela Animali , presente da tempo sul territorio di Nizza Monferrato , con comprovate esperienze nel settore) i compiti di assistenza per la tutela del benessere animale;
- 2) Di approvare la bozza di convenzione da stipulare tra il CO.GE.CA e l' A.NI.T.A. Associazione Nicese Tutela Animali, per la tutela del benessere animale a norma dell'art. 10 del Regolamento tecnico-sanitario per la gestione del canile consortile formato da n. 14 articoli;
- 3) Di dare mandato al Direttore di impegnare la somma necessaria per il rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali connesse all'attività svolta dagli aderenti impegnati nel progetto e delle spese documentate e sostenute per lo svolgimento delle attività convenzionate (spese viaggio oltre il territorio di Nizza Monferrato);
- 4) Di demandare , a norma di legge, al Direttore la sottoscrizione della presente convenzione.

## **ALLEGATO A**

- Pareri espressi sulla proposta di deliberazione dell'assemblea consortile ad oggetto:

**RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.N.I.T.A.**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della legge 08/06/1990, n. 142.

PARERE TECNICO: **f a v o r e v o l e**

Addì : **19/07/2023**

**IL SEGRETARIO CO.GE.CA**

---

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE CO.GE.CA**

---

**IL SEGRETARIO CO.GE.CA**

---

---